

Statuto

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Società per Azioni

In vigore dal 27 luglio 2016

- *Decreto Legge 23 novembre 2015 n. 183 (“Disposizioni urgenti per il settore creditizio”) i cui effetti sono stati pienamente convalidati dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016”)*
- *Provvedimento della Banca d’Italia n. 1241118/15 del 22 novembre 2015*
- *Delibera del Consiglio di Amministrazione della "Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A." in data 12 marzo 2016*
- *Delibera dell'Assemblea Straordinaria della "Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A." in data 24 giugno 2016*

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Società per Azioni

Statuto sociale

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Società.

Art. 1 – È costituita una società per azioni con la denominazione Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Società per Azioni. La ragione sociale può essere abbreviata in Nuova CARIFE.

L'attività e l'organizzazione di Nuova CARIFE sono disciplinate dal D.Lgs. 180/2015 e dal presente Statuto.

Art. 2 – Nuova CARIFE ha sede legale in Roma, via Nazionale 91, e Direzione Generale in Ferrara. Essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 – Nuova CARIFE è stata costituita con decreto-legge del 22 novembre 2015 per svolgere i compiti di ente-ponte ai sensi del D.Lgs. 180/2015, a seguito della sottoposizione a risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., disposta con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015. Essa ha come oggetto l'acquisizione e la gestione dei beni e rapporti giuridici della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in risoluzione con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali già svolte dalla predetta Cassa e di cedere a terzi tali beni e rapporti, quando le condizioni di mercato saranno adeguate.

In tale quadro, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. 180/2015, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara svolge attività bancaria. In particolare, Nuova CARIFE svolge tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di investimento, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.

Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni vigenti.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara a norma di legge, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse

della stabilità del Gruppo.

Art. 4 – Salvo quanto disposto dall'art. 44 del D.Lgs. 180/2015 con riguardo alla cessazione della qualifica di ente- ponte, la durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Art. 5 – Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.

Titolo II

Capitale sociale e azioni

Art. 6 – Il capitale sociale è di Euro 191.000.000 diviso in n. 10.000.000 di azioni prive del valore nominale.

Art. 7 – Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni non sono rappresentate dai titoli azionari.

Art. 8 – Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Titolo III

Organi sociali

Art. 9 – Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato, precisando le funzioni allo stesso delegate.

Titolo IV

Assemblea

Art. 10 – L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea delibera sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Inoltre, fermo il disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 180/2015, l'Assemblea, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 11 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge, mediante avviso comunicato ai soci via raccomandata con avviso di ricevimento, telefax oppure posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Art. 12 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi incaricati: verificare il diritto di intervento e di voto, anche per delega, dei Soci; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e redigere la procedura delle discussioni e disciplinare i relativi interventi.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa un Segretario.

L'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, può tenersi anche in videoconferenza, teleconferenza o, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- c) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di votare sugli argomenti all'ordine del giorno,

nonché di prendere visione e di ricevere la documentazione e il materiale sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

In ogni caso, l'Assemblea si intende riunita nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Art. 13 – Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da altro soggetto, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, anche mediante semplice delega scritta.

Art. 14 – Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, come pure delle deliberazioni assembleari si applicano le norme di legge.

Art. 15 – Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea e la cui nomina è approvata dalla Banca d'Italia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere a pena di ineleggibilità o, nel caso in cui vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile.

Almeno un Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza, nel senso che non intrattiene e non ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. o con i soggetti alla medesima legati, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa applicabile, devono possedere tale requisito. Con apposito regolamento, approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni

delle Società ove rivestono la carica.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi dalla sua personale nomina e può essere rieletto.

Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea, previa approvazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 180/2015.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente.

Art. 17 - Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della società in conformità alle finalità di Nuova CARIFE individuate dal D.Lgs. 180/2015 e fatte salve le restrizioni eventualmente disposte dalla Banca d'Italia ai sensi dello stesso Decreto.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti in particolare:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società, in coerenza con il piano di risoluzione adottato dalla Banca d'Italia;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca nonché dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e soggetti collegati, come definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, la designazione dei componenti dei loro organi sociali e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, di aziende e/o di rami d'aziende;
- le decisioni concernenti le strutture organizzative della Società e i relativi regolamenti che, secondo i criteri determinati per regolamento dal Consiglio di Amministrazione, rivestono carattere di rilevanza;
- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali previsti dalle disposizioni di legge e

regolamentari applicabili;

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze;
- la nomina e la revoca dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché la determinazione del loro trattamento economico, conformemente alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea;
- previo parere del Collegio Sindacale, la nomina, la determinazione dei compensi e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di controllo dei rischi, e del responsabile della funzione di conformità, del responsabile della funzione anticiclaggio e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, richiesti dalla normativa applicabile e dallo statuto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno entro il termine massimo fissato dalla legge.

Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ovvero gli organi competenti secondo quanto previsto dallo statuto e dalle disposizioni in materia di deleghe operative della Banca tempo per tempo vigenti possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Art. 19 - La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato o ad altro Consigliere specialmente delegato dal Consiglio.

Art. 20 - Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto individualmente da un Consigliere o dai Sindaci.

La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in caso di particolare

urgenza la convocazione può farsi entro il giorno precedente. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.

Art. 21 - Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Art. 22 - I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

Titolo VI

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 23 - Il Presidente di Nuova CARIFE collabora con la Banca d'Italia in qualità di Autorità di Risoluzione nell'attuazione del programma di risoluzione. Il Presidente dà impulso alle attività finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale in conformità al programma di risoluzione di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, alla strategia e al profilo di rischio approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 180/2015.

Art. 24 - Il Presidente:

- a. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;
- b. stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto dai componenti del Consiglio, anche singolarmente, o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Titolo VII

Amministratore Delegato

Art. 25 - L'Amministratore Delegato è investito dei poteri a esso delegati dal Consiglio di

amministrazione, previa approvazione delle deleghe da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 180/2015. All'Amministrazione Delegata è affidata la Direzione della società.

Titolo VIII

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 26 - Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 viene nominato, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i Dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge.

Titolo IX

Collegio Sindacale e controllo contabile

Art. 27 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti. Le norme relative al Collegio Sindacale sono stabilite dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità gestionali o alle violazioni della normativa, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere a pena di ineleggibilità e di decadenza, i requisiti per gli stessi espressamente previsti dalle disposizioni normative applicabili. In particolare, almeno un Sindaco effettivo e uno Supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o finanziarie; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo ed in quello della prestazione di servizi di investimento o

della gestione collettiva del risparmio, come definiti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione.

Titolo X

Bilancio e riserve

Art. 28 – L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di amministrazione approva e sottopone all'Assemblea il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli utili netti annuali residui sono distribuiti ai soci o diversamente destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Titolo XI

Cessazione e Liquidazione della Società

Art. 29 – La liquidazione della Società è regolata dalla legge.

Titolo XII

Disposizioni generali

Art. 30 - Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.